

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 25-4181

Modifica della D.G.R. n. 3-2413 del 27/07/2011 "L.R. n. 30/2011. Definizione dei costi a carico delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono incarico all'Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte".

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che con legge regionale n. 30 del 16/11/2001 è stata istituita l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali;

considerato che in base all'art. 5 della citata legge spetta alla Giunta regionale, al fine di facilitare le coppie che aspirano all'adozione, definire le risorse e gli strumenti a favore delle coppie stesse, nonché i criteri per la partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono incarico all'ARAI - Regione Piemonte, attraverso l'individuazione di apposite fasce di reddito familiare, sentita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari ed informata la competente commissione consiliare permanente;

vista la D.G.R. n. 3-2413 del 27/07/2011, con la quale sono stati definiti la partecipazione alla spesa per le coppie che conferiscono incarico all'ARAI - Regione Piemonte per quanto riguarda i servizi resi in Italia, i costi complessivi a carico delle coppie per i servizi resi nei Paesi stranieri ove opera la suddetta Agenzia ed i costi complessivi per gli adempimenti post-adottivi;

considerato che, a fronte di un sistema delle adozioni internazionali divenuto sempre più complesso nel corso degli anni, nonché dell'esigenza di perseguire un miglior equilibrio economico finanziario rispetto al bilancio dell'ARAI (come da indirizzi stabiliti con D.G.R. n. 56-3766 in data 27 aprile 2012), si rende necessario rivedere le quote di compartecipazione alla spesa a carico delle coppie che conferiscono incarico all'ARAI, per i servizi resi in Italia, incrementando in tal modo le entrate provenienti dalle coppie e commisurandole ai costi effettivi sostenuti dall'Agenzia;

dato atto che la definizione delle nuove quote avviene utilizzando i dati e le modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE, necessario per l'ottenimento di prestazioni sociali agevolate), nell'intento di assicurare che l'adozione internazionale sia accessibile a tutti i cittadini;

preso atto che, per quanto riguarda i servizi all'estero, l'ARAI-Regione Piemonte, sulla base delle procedure adottive concluse in Burkina Faso e in Slovacchia e dei rapporti di collaborazione avviati con la Colombia, ha acquisito ulteriori elementi conoscitivi relativi sia ai costi sostenuti dalle coppie che hanno concluso l'iter adottivo, sia al costo che l'Agenzia deve affrontare per mantenere il personale e le strutture necessarie nel singolo Paese per operare nell'ambito delle adozioni internazionali ed offrire i relativi servizi;

tenuto conto che, a seguito della recente richiesta del Governo Rumeno all'Autorità Centrale italiana, l'ARAI-Regione Piemonte seguirà anche le procedure adottive di coppie rumene e miste (di cui uno dei coniugi di nazionalità rumena);

visto che per i servizi resi all'estero, in base alla nota informativa ARAI-Regione Piemonte in data 5 maggio 2011 prot. n. 1336/2011, le pratiche adottive trovano totale copertura mediante il pagamento dei costi da parte delle coppie negli importi indicati per ogni singolo Paese nell'Allegato A, parte integrante del presente atto;

ritenuto, pertanto, necessario modificare la D.G.R. n. 3-2413 del 27/07/2011 per quanto riguarda la parte relativa alla “quota di partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia”, nonché ridefinire le quote a carico delle coppie, per i servizi resi all'estero, nei paesi sopra specificati, in modo da assicurare la totale copertura delle spese sopportate dall'Agenzia;

tutto ciò premesso;

tenuto conto che i calcoli per i relativi adeguamenti sono stati attuati sulla base di schede costruite secondo i criteri e la modulistica della Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli atti degli uffici competenti;

considerato che i costi relativi ai servizi resi all'estero potranno comunque essere oggetto di successive rideterminazione alla luce di intervenute nuove condizioni organizzative e/o gestionali nell'ambito dei singoli Paesi e che eventuali variazioni dei costi inferiori a una percentuale del 20% potranno essere approvati direttamente dall'ARAI – Regione Piemonte con proprio atto amministrativo;

visto inoltre l'art. 4, comma 7, della sopraccitata L.R. n. 30/2001 che stabilisce che l'Agenzia può stipulare Convenzioni con altre Amministrazioni regionali per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione assegnata dalla legge all'Ente Autorizzato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), della legge 184/1983, previo parere della Giunta della Regione Piemonte;

preso atto che, come previsto dalle Convenzioni siglate con la Regione Liguria e la Regione Valle d'Aosta, con note prot. n.1579 del 25/6/2012 e prot. n.1580 del 25/06/2012 è stata data preventiva comunicazione delle modifiche apportate dalla presente deliberazione;

precisato che le coppie residenti nelle singole Regioni che si convenzioneranno con l'ARAI – Regione Piemonte potranno beneficiare delle agevolazioni attualmente previste per le coppie piemontesi, liguri e valdostane, tenendo conto delle integrazioni e modifiche apportate dal presente atto;

visto il parere della Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari del 21/6/2012;

ritenuto di incaricare la Direzione Politiche Sociali di trasmettere alla competente Commissione Consiliare permanente il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 30/2001;

la Giunta Regionale,

vista la L. 31/12/1998, n. 476;

vista la l.r. 16/11/2001 n. 30;

richiamata la D.G.R. n. 55-5892 del 14/05/2007;

richiamata la D.G.R. n. 3-2413 del 27/07/2011;

unanime,

delibera

- di modificare l'allegato 1 della D.G.R. n. 3-2413 del 27/07/2011 limitatamente alle seguenti parti:

- 1) A. Quota di partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia, Paragrafo "Fasce ISEE";
- 2) B. Costi per i servizi resi all'estero, limitatamente ai costi complessivi previsti per i servizi da garantire in Colombia, Burkina Faso, Slovacchia;
- 3) B. sostituzione delle lettere 5) Adozioni autorizzate dalla Commissione in paesi dove non operano enti italiani e 6) Adozioni autorizzate dalla Commissione in paesi dove non operano altri enti italiani (Corea del Sud, Repubblica Slovacca ed eventuali altri paesi);

- di approvare, a far data dalla pubblicazione sul BURP del presente atto deliberativo, la definizione delle quote di partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia, la definizione della spesa per i servizi da garantire in Colombia, Burkina Faso, Slovacchia e nei Paesi in cui non operano altri enti italiani per lo svolgimento delle procedure adottive su autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, come dettagliatamente descritto nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

- di dare atto che i costi relativi ai servizi resi all'estero potranno essere oggetto di rideterminazione alla luce di intervenute nuove condizioni organizzative e/o gestionali nell'ambito dei singoli Paesi, fermo restando che eventuali variazioni dei costi inferiori a una percentuale del 20 % potranno essere approvati direttamente dall'ARAI – Regione Piemonte con atto amministrativo;

- di dare mandato all'ARAI – Regione Piemonte di adottare con proprio provvedimento gli adempimenti amministrativi relativi all'attuazione del presente atto;

- di incaricare la Direzione Regionale Politiche Sociali di trasmettere alla competente Commissione Consiliare permanente il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 30/2001.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

A) Quota di partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia.

Fasce ISEE

In ottemperanza all'art. 5 della legge regionale n. 30 del 2001, la Regione Piemonte agevola le coppie che conferiscono incarico all'ARAI - Regione Piemonte nel percorso adottivo, mettendo a loro disposizione un servizio pubblico con personale altamente qualificato in campo sociale, giuridico e psicologico, sia per garantirne trasparenza nell'operatività sia per agevolarle dal punto di vista economico.

Per determinare le quote che dovranno versare le coppie che conferiscono incarico all'ARAI – Regione Piemonte a titolo di partecipazione alle spese di gestione ed utilizzo dei servizi predisposti dall'Agenzia e messi a disposizione delle coppie stesse, si fa riferimento ai dati ed alle modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), necessario all'ottenimento di prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 s.m.i., e si individuano, pertanto, le seguenti tre fasce di reddito familiare annuale, cui corrispondono, come indicato, quote diversificate da versare all'ARAI – Regione Piemonte:

- **Fascia 1** (valore ISEE inferiore a € 24.000,00): **€ 1.030,00.**
- **Fascia 2** (valore ISEE da € 24.000,01 a € 36.000,00): **€ 2.060,00.**
- **Fascia 3** (valore ISEE oltre € 36.000,01): **€ 3.090,00.**

Per i soggetti che non presentano la documentazione relativa alla propria situazione economica verrà richiesto il contributo relativo alla citata fascia ISEE più elevata (FASCIA 3).

Per l'individuazione e la definizione delle modalità di versamento, nonché del calcolo della situazione economica dei richiedenti, si rimanda a successivo atto dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali.

B) Costi per i servizi resi all'estero.

Definizione dei costi per i servizi resi all'estero a seconda del Paese scelto.

Alla luce di quanto esposto, le coppie che conferiscono incarico all'ARAI – Regione Piemonte dovranno corrispondere le seguenti quote a seconda del Paese scelto, elaborate sulla base dei criteri e della modulistica stabilita dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed agli atti degli uffici competenti. In particolare:

Burkina Faso: € 6.565,00

Colombia: € 5.200,00

Slovacchia : € 5.500,00

Si precisa che non sono incluse nelle quote Paese versate all'ARAI – Regione Piemonte le spese di seguito elencate, che pertanto devono essere corrisposte direttamente dalle coppie ai singoli beneficiari:

- > visti di viaggio in Italia ed all'estero;
- > spese di viaggio, vitto, alloggio e spostamenti interni;
- > spese per l'assistenza legale, ove prevista;
- > servizi quali esami diagnostici e visite mediche del minore, se necessari;
- > eventuali tasse governative e/o legalizzazioni consolari, se necessari.

Disposizioni per le coppie già in carico all'ARAI-Regione Piemonte.

Per le coppie che hanno già sottoscritto il conferimento d'incarico all'ARAI – Regione Piemonte prima dell'adozione della presente delibera, l'Agenzia è autorizzata a fissare con proprio atto amministrativo le eventuali quote integrative relativamente agli adempimenti ancora da adottarsi.

5) ADOZIONI AUTORIZZATE DALLA COMMISSIONE IN PAESI DOVE NON OPERANO ENTI ITALIANI.

Le coppie che si avvalgono dei servizi resi dall'ARAI – Regione Piemonte, quale unico Ente pubblico operativo sul territorio italiano, incaricata dalla Commissione per le adozioni internazionali a prendere in carico le coppie residenti in Italia, formate da cittadini stranieri, o da un cittadino straniero e uno italiano, che desiderano adottare nel Paese d'origine di uno o di entrambi i coniugi ed in cui non operano Enti italiani, dovranno sostenere personalmente i costi per le traduzioni, legalizzazioni, visti consolari, spese di corriere e di perfezionamento della parte di documentazione di loro pertinenza, spese di viaggio e soggiorno e di eventuali tasse governative e consulenze legali richieste nel paese di origine del bambino.

Tenuto conto che la casistica delle suddette procedure che vengono seguite dall'ARAI-Regione Piemonte è molteplice e di diverso grado di complessità per i servizi riguardanti:

- lo studio della normativa del Paese di origine del minore;
- istruzione della pratica con l'individuazione della documentazione da allegare alla domanda di adozione;
- rapporti con le Ambasciate, gli uffici consolari e le Autorità Centrali;
- consulenza alla coppia;
- conferimento d'incarico;
- assistenza giuridico-legale alla pratica adottiva;
- assistenza psico-sociale in Italia e all'estero

il costo che la coppia sarà tenuta a pagare, indipendentemente dalla regione di residenza, sarà pari a € 2.200,00.

Qualora l'ARAI – Regione Piemonte venga incaricata di seguire la coppia solo per la raccolta e disamina dei documenti necessari all'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia, la coppia sarà tenuta al pagamento di un costo forfettario pari a € 500,00.

Per quanto riguarda le relazioni post adottive la coppia sarà tenuta al pagamento € 100,00 per ogni singola relazione di follow up, qualora richieste dal Paese.

6) ADOZIONI AUTORIZZATE DALLA COMMISSIONE IN PAESI DOVE NON OPERANO ALTRI ENTI ITALIANI (Corea del Sud, Repubblica Slovacca ed eventuali altri Paesi)

Qualora l'ARAI – Regione Piemonte risulti essere il solo ente italiano autorizzato, ex art. 39 *ter* della legge n. 184/1983, così come modificata dalla legge n. 476/98, ed accreditato ad operare in un determinato Paese, nel caso in cui la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi l'Agenzia a prendere in carico una coppia non residente sul territorio della Regione Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria (ed eventuali altre Regioni convenzionate), la coppia dovrà corrispondere all'Ente i costi totali a carico dell'Agenzia, sia per i servizi resi in Italia, sia per quelli resi all'estero, sia per gli adempimenti post-adottivi.

In particolare, per i servizi resi in Italia, la coppia è tenuta a versare all'ARAI – Regione Piemonte un ammontare complessivo pari a €4.640,00.

Per i servizi resi all'estero e per gli adempimenti postadottivi, la coppia è tenuta al pagamento dei costi approvati dalla Giunta Regionale in base al Paese individuato per lo svolgimento della pratica adottiva.